





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione II Lavoro

N. 24998/2017 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13.3.2018, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 429, I comma, c.p.c.**

nella causa tra

██████████ ██ ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale n. 43 presso lo studio dell'Avv. Livia Lorenzoni (PEC [livialorenzoni@ordineavvocatiroma.org](mailto:livialorenzoni@ordineavvocatiroma.org)) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE OPPONENTE

E

**Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - I.N.P.G.I.** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 35 presso l'Ufficio Legale dell'I.N.P.G.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (PEC [bruno.pontecorvo@inpgi.legalmail.it](mailto:bruno.pontecorvo@inpgi.legalmail.it)), giusta procura in atti;

RESISTENTE OPPOSTA

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo

**Conclusioni:** i procuratori delle parti concludevano come in atti



### Svolgimento del processo

Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 17.7.2017, agiva in giudizio parte opponente in epigrafe indicata, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2948/2017 emesso da questo Tribunale il 4.5.2017 e notificato il 5.6.2017 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.512,08, oltre interessi e accessori.

A sostegno della propria opposizione, parte opponente rappresentava di aver stipulato con la Sig.ra [REDACTED] due contratti a progetto, rispettivamente del 15.5.2013 e del 15.7.2014, per lo svolgimento di attività di promozione degli eventi e delle attività culturali, mansioni non attinenti all'attività giornalistica, in forza dei quali aveva provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti all'Inps per l'importo complessivo di € 7.296,00 e all'Inail per € 44,77; che la Sig.ra A [REDACTED] prestava la propria attività sulla base di un mansionario specifico, seguendo le direttive degli uffici del Comune di [REDACTED] e dell'Associazione [REDACTED] senza alcuna autonomia in ordine all'individuazione delle attività e delle pubblicazioni delle relative comunicazioni; che l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Inpgi sorge esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività giornalistica da parte di un soggetto avente lo status di giornalista professionista, pubblicista o praticante. Parte opponente, inoltre, proponeva contestualmente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e istanza di autorizzazione alla chiamata dell'Inps.

Tutto ciò premesso, la società opponente concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa dell'Inpgi, nonché in via subordinata di riconoscere l'obbligo dell'Inps al trasferimento all'Inpgi dei contributi ritratti dai contratti di lavoro intercorsi tra parte opponente e la Sig.ra [REDACTED] e per l'effetto condannarla al relativo versamento e in via di ulteriore subordine di accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta contestando tutte le domande, eccezioni, deduzioni e affermazioni attoree contenute nel ricorso e proposte nei propri confronti, perché infondate in fatto e in diritto ed in particolare eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e nel merito la fondatezza delle risultanze del verbale unico di accertamento Inpgi n. 63/2015, dal quale è emerso che la Sig.ra [REDACTED] ha svolto assiduamente attività giornalistica per [REDACTED] e curando i contatti con gli organi di informazione, redigendo comunicati, organizzando e partecipando a conferenze stampa; la natura giornalistica dell'attività svolta dalla medesima, sulla base della



sussistenza degli elementi della creatività, intellettualità dell'opera, funzione informativa e critica, utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: *"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale dopo il decorso del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; in via preliminare - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in carenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;- respingere altresì l'istanza volta ad ottenere l'estensione del contraddittorio all'INPS, poichè il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPGI e conseguentemente l'INPS può esserne toccato solo di riflesso, quale soggetto tenuto a restituire all'A [redacted] ne opponente i contributi indebitamente versati per la posizione lavorativa della giornalista A [redacted] nel merito - rigettare integralmente il ricorso in opposizione, poichè infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa, e per l'effetto confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso per l'importo di € 9.512,08 (oltre somme aggiuntive dalla maturazione al saldo e spese per compensi professionali), in quanto tra [redacted] e la giornalista [redacted] è intercorso un rapporto di lavoro parasubordinato di natura giornalistica; - in subordine, condannare [redacted] al pagamento in favore dell'INPGI della somma di € 9.512,08 per il debito contributivo riferito al periodo da maggio 2013 ad agosto 2015, oltre alle ulteriori sanzioni dal 1° ottobre 2015 alla data dell'effettivo pagamento come per legge, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da determinarsi ex D.M. n. 55 del 2014".*

La causa istruita con la documentazione prodotta dalle parti è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, si palesa infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione, essendo stata depositata tempestivamente nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., tenuto conto del disposto di cui all'art. 155 cpc, scadendo il predetto termine nella giornata di sabato (15.7.2017).

Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Giova preliminarmente osservare che l'INPGI gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come si



evinces dalle norme di settore ed in primis dall'art. 38 L. n. 416/81, come sostituito dall'art. 26 della L. 67/87; a partire dal gennaio 2001, inoltre, gestisce anche la previdenza dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, indipendentemente dal CCNL applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 76 della L. n. 388/2000. Perché sorga l'obbligo di iscrizione all'INPGI è sufficiente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista, pubblicista o praticante giornalista, mentre la natura del datore di lavoro è indifferente (Cass. civ. 16147/2007; 11944/2004). In particolare, con riferimento ai giornalisti che operano all'interno degli Uffici Stampa è utile richiamare l'art. 9 della L.150/2000, che pur applicandosi alle amministrazioni pubbliche, ha esplicitato una prima definizione normativa di tali uffici, intendo con essi le strutture "la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa". Detta norma ha inoltre disposto che "l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni e deve, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo". Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 10.11.2011 con l'emanazione della Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa, ha, inoltre, fornito un'ulteriore specifica dell'attività tipica e caratterizzante tali strutture, affermando che tale attività è "una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici".

Come condivisibilmente affermato da questo Tribunale con sentenza n. 9059/2017 (dr.ssa Casari) alle cui motivazioni espressamente ci si riporta, è chiaro che l'attività di tali uffici, per *communis opinio* sia sostanzialmente di tipo giornalistico.

Orbene, nel caso di specie non vi è contestazione da parte dell' [redacted] e opponente della natura subordinata del rapporto di lavoro della Sig.ra [redacted] provata documentalmente tramite allegazione dei contratti a progetto (all. 5 e 6 del fascicolo di parte opponente), né dello status di giornalista pubblicista, non avendolo espressamente contestato.

In merito all'accertamento dello svolgimento da parte della Sig.ra [redacted] di mansioni giornalistiche, sono di supporto alla decisione le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che ha condivisibilmente affermato che l'attività giornalistica è una "*prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso*" (Cass. civ. 5794/2014; 17723/2011; 23625/2010; 6574/1981).

Pertanto, può essere considerato giornalista "*chi, ai fini dell'informazione, esprime fatti e idee, cioè realizza con mezzi adeguati il cosiddetto messaggio informativo*" (Cass. civ. 19681/2009). Ebbene, nel caso *de quo*, il concreto operare all'interno di un ufficio stampa, rappresenta un importante indice presuntivo dell'attività giornalistica svolta dagli addetti, indice che deve essere riscontrato con le concrete attività svolte, in quanto le parti possono, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, determinare in corso di esecuzione una diversa modalità di svolgimento della prestazione, che prevale rispetto al *nomen iuris* (Corte d' Appello di Roma, sez. lav. 2930/2017).

In relazione all'attività concretamente svolta dalla [redacted] alle dipendenze dell' [redacted] e opponente, risulta decisivo l'esame dei contratti di collaborazione a progetto, degli articoli dalla stessa realizzati e allegati dall'Istituto opposto, la circostanza che la stessa [redacted] risulti iscritta all'ordine dei giornalisti dal



13.3.2006 con tessera n. 114823 e che come risorsa esterna all'██████████ la stessa è stata definita in grado di "promuovere, anche attraverso nuove strategie comunicative, l'immagine internazionale e la reputazione di F██████████ città d'arte e di cultura proprio in virtù del suo curriculum e della sua esperienza in ambito giornalistico"; che le mansioni dedotte nei contratti tra la ██████████ e l'██████████ afferiscono alla prestazione di natura giornalistica, avendo ad oggetto le seguenti attività: "collaborare con lo staff dei relatori per raccogliere il materiale necessario a stilare i comunicati stampa; stilare i comunicati stampa, seguendo con rigore il calendario completo degli appuntamenti/eventi; preparare le cartelle stampa; organizzare e coordinare le conferenze stampa; organizzare e coordinare le inaugurazioni di eventi; predisporre comunicazioni promozionali da diffondere via e-mail alla stampa e al pubblico generico (...); promuovere le iniziative sulla stampa locale, nazionale, nelle redazioni della cultura e nelle riviste specializzate; verificare la diffusione della notizia delle iniziative sulla stampa locale, nazionale, nelle redazioni della cultura e nelle riviste specializzate; raccogliere materiali informativi di qualità: commenti critici, contenuti di approfondimento sulle iniziative, gallerie di immagini e video; stilare un comunicato stampa e promuovere un approfondimento delle iniziative sulla stampa nazionale, locale, nelle redazioni della cultura e nelle riviste specializzate."

Peraltro, la natura giornalistica delle mansioni espletate dalla ██████████ trova conferma anche nelle dichiarazioni rese all'Ispectore dell'Inpgi, dalla medesima ██████████ e dall'addetto stampa del Comune di ██████████ ██████████

All'accertata natura giornalistica delle prestazioni rese in regime di subordinazione e dell'iscrizione come giornalista nell'albo, consegue la fondatezza delle pretese contributive avanzate dall'INPGI in via monitoria. Ha chiesto l'opponente di dichiararsi in via gradata l'effetto liberatorio del versamento contributivo effettuato nei confronti dell'INPS e conseguentemente ordinarsi a quest'ultimo di trasferire all'INPGI i contributi versati ex art.116 della L. n.388/2000 in ragione della propria buona fede.

Nessuna domanda può essere esaminata con riferimento alle richieste dell'opponente relative ai contributi INPS, non essendo l'INPS parte di questo giudizio e difettando l'INPGI di legittimazione passiva con riferimento alla contribuzione INPS.

Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono le regole della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:

**rigetta** l'opposizione proposta dalla ██████████ ██████████ il 17.7.2017 e per l'effetto **dichiara** definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo 2948/2017 emesso da questo Tribunale il 4.5.2017;

**condanna** ██████████ al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma 13.3.2018

Il giudice del lavoro  
*dott.ssa Angela Damiani*

